

Oggetto: IMU - Richiesta dilazione del pagamento di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 67 del 27/10/2020 .

...l...sottoscritt... nat...a il
residente in
codice fiscale recapito telefonico / e-mail
in qualità di ¹⁾ di

Dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

Dichiara altresì

di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione : si decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; l'importo non può più essere rateizzato.

Chiede

la dilazione del pagamento nel numero di ____ rate mensili del/degli avviso/i di accertamento IMU n°
____ dell'importo totale di euro ²⁾
ricevuto/i in data (o nelle seguenti date se si tratta di più avvisi ³⁾).

NOTA: se il contribuente ha ricevuto più avvisi di accertamento, può essere richiesta un'unica rateizzazione complessiva.

Data _____ Firma _____

N.B. Allegare copia del documento di identità

¹⁾ Nel caso che la richiesta sia presentata per conto di società, associazione, ente o simili, indicare la carica ricoperta e la denominazione del soggetto rappresentato.

²⁾ La richiesta è ammissibile solo se l'importo è superiore ad euro 200,00.

³⁾ La presente richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.lucca.it accedendo alla sezione privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

segue sul retro ➡

N.B. LA PRESENTE ISTANZA SI PRESENTA TRAMITE PEC A "COMUNE.LUCCA@POSTACERT.TOSCANA.IT" OPPURE PER POSTA INDIRIZZATA IN VIA S. GIUSTINA N° 6 – 55100 LUCCA O DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE – PALAZZO ORSETTI - P.ZZA SAN GIOVANNI LEONARDI N° 3.

Si riporta il testo **dell'art. 13** Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 67 del 27/10/2020 e successive modifiche e integrazioni:

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate comunali e dei successivi atti di natura coattiva, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Possono essere dilazionate anche le somme richieste a mezzo di avvisi bonari, con gli stessi criteri, in quanto applicabili, di cui al seguente comma 4, ma solo per un numero di rate inferiore di almeno 6 mesi rispetto al perfezionarsi del termine di decadenza del diritto dell'ente alla riscossione dell'importo dovuto.
3. Fermo restando che l'ammontare di ogni rata non può mai essere inferiore a **€ 100,00**, i criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) da euro 200,00 a euro 500,00: fino cinque rate mensili
 - b) da euro 500,01 a euro 2.000,00: fino dieci rate mensili
 - c) da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino quindici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino venticinque mensili;
 - e) da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino trenta rate mensili;
 - f) da euro 5.000,01 a euro 7.000,00: fino quaranta rate mensili;
 - g) da euro 7.000,01 a euro 9.000,00: fino quarantacinque rate mensili;
 - h) da euro 9.000,01 a euro 20.000,00: fino cinquanta rate mensili;
 - i) oltre euro 20.000,00: fino a cinquantacinque rate mensili.
4. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 50.000,00 la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciate esclusivamente da: banche (censite negli albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia), intermediari finanziari e cofidi maggiori iscritti nell'albo, c.d. albo unico ex art. 106 TUB (censiti nella specifica lista consultabile sul sito della Banca d'Italia) e compagnie di assicurazione italiana (iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS) o con sede in un altro stato dell'UE abilitata ad operare in Italia (registrata negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS).
5. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
 - operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
 - la competenza del foro di Lucca per ogni controversia nei confronti del Comune di Lucca e la Società LRS S.r.l..
6. Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma gli enti pubblici e le società di capitale interamente partecipate da enti pubblici fintanto che perdura tale partecipazione.
7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. L'Ufficio Tributi informa il contribuente inviandogli un preavviso di revoca della rateazione.
8. La rateazione non è consentita quando il richiedente è moroso relativamente a una o più rateizzazioni in corso.
9. Alle rate che verranno concesse, saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 9, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza.
10. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'istanza di rateazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
11. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine per la presentazione del ricorso o, in ogni caso, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione, se concomitante o successiva al predetto termine. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
12. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.